

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2634

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, PRODANI, ROSTELLATO, TURCO, SEGONI,
BALDASSARRE, BECHIS, MUCCI, BARBANTI, ARTINI**

Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi

Presentata il 15 settembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai da tempo che si avverte la necessità di regolare le situazioni di conflitto di interessi in cui possono trovarsi i parlamentari e i titolari di una carica di Governo, al fine di escludere che venga pregiudicato l'interesse della collettività a vantaggio di scopi differenti e potenzialmente contrapposti a quelli connessi all'esercizio del mandato e, dunque, alla cura degli interessi pubblici. Tale intervento normativo è indispensabile anche e soprattutto nell'attuale panorama politico che vede tra gli obiettivi di riforma principali quello della legge elettorale, che non può prescindere dall'adozione di un'idonea normativa, che consenta di escludere che coloro che si trovino in

oggettive situazioni di conflitto di interessi possano assumere una di tali cariche istituzionali. L'indubbia sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, che caratterizza i nostri tempi, è anche conseguenza di vicende politiche che hanno messo in rilievo la mancanza di dedizione, rispetto al mandato istituzionale, di molti di coloro a cui sono affidate cariche pubbliche. Ciò proprio in quanto hanno prevalso interessi differenti, soprattutto di natura economica, che hanno ridotto la cosa pubblica a un mero strumento per soddisfare scopi privati. Pertanto, al fine di rigenerare la politica e di attribuirle credibilità agli occhi dei cittadini, il nostro Paese deve dotarsi di strumenti normativi che garantiscano che l'assunzione di una carica pubblica comporti lo svolgimento

del mandato con etica, prefiggendosi quale unico obiettivo la cura del bene comune, anche in conformità all'articolo 54 della Carta costituzionale che sancisce al secondo comma che « I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore (...) ». Pertanto, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tipizzare alcuni casi in cui un cittadino non può assumere una carica di Governo parlamentare in considerazione di interessi privati dello stesso, che potrebbero prevalere nonché compromettere i fini del mandato.

Pertanto, all'articolo 1 sono individuate le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, nonché la definizione delle fattispecie di conflitto di interessi. All'articolo 2 si individuano i casi di incompatibilità che danno luogo al conflitto di interessi. In particolare, si prevede l'impossibilità per un sindaco di assumere le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di Governo, anche qualora il comune abbia una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Si ritiene, infatti, che la non compatibilità tra la carica di parlamentare con altre cariche elettive e, nello specifico, con quella di sindaco, sia conseguenza dell'impossibilità oggettiva di potere svolgere proficuamente le attività connesse ai diversi mandati in considerazione del necessario impegno che le stesse richiedono, anche da un punto di vista temporale. Pertanto, è necessario sancire il divieto del doppio incarico al fine di evitare che possa venire compromesso l'efficiente svolgimento di una carica pub-

blica. Al comma 2 del medesimo articolo si prevede l'impossibilità di assumere una carica di Governo o parlamentare per chi ricopre incarichi nei consigli di amministrazione di enti di diritto pubblico economici, società pubbliche, nonché organismi di diritto pubblico. Per evidenti motivi in base ai quali l'interesse pubblico potrebbe contrapporsi a interessi di natura privata, al comma 3 si prevede quale ipotesi di incompatibilità quella in cui il coniuge o i parenti o gli affini entro il secondo grado del titolare della carica parlamentare o di Governo si trovino in una situazione di conflitto di interessi. All'articolo 3 sono, invece, tipizzati i casi di incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività imprenditoriali. Sul punto, si dispone che non può assumere una carica di Governo o parlamentare chi nell'esercizio dell'attività d'impresa ha rapporti di concessione con amministrazioni pubbliche o il cui esercizio sia sottoposto a controllo o sorveglianza o autorizzazione di organi dello Stato. Del pari, le cariche in questione non possono essere assunte da chi è titolare o amministratore di imprese che svolgono attività di qualsiasi natura con un capitale superiore ai dieci milioni di euro, nonché, da chi è titolare o maggiore azionista o amministratore di imprese che svolgono con qualsiasi mezzo attività nel settore dell'informazione e delle comunicazioni. Infine, all'articolo 4 si stabilisce che sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad accertare l'eventuale sussistenza di casi di conflitto di interessi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate ad escludere situazioni di conflitto di interessi in capo ai parlamentari e ai titolari di cariche di Governo nel corso dell'esercizio dei mandati.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le cariche di deputato e di senatore nonché le cariche di Governo previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 e di Presidente di regione ordinaria o a statuto speciale.

3. Il conflitto di interessi sussiste quando il titolare di una carica pubblica di cui al comma 1 ha un interesse che potenzialmente pregiudica l'interesse della collettività intrinseco all'esercizio del mandato.

ART. 2.

(Ulteriori cause di incompatibilità).

1. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: « aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti » sono soppresse.

2. L'esercizio dei mandati relativi alle cariche di cui all'articolo 1, comma 2, è incompatibile con l'esercizio da parte del medesimo soggetto di incarichi nei consigli di amministrazione di enti economici di diritto pubblico, di società pubbliche nonché di organismi di diritto pubblico.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dal comma 2 sussiste altresì conflitto di interessi qualora il coniuge, i parenti o gli

affini entro il secondo grado del parlamentare o del titolare di una carica di Governo si trovino in una delle situazioni di conflitto di interessi di cui alla presente legge.

ART. 3.

(Incompatibilità collegate ad attività imprenditoriali).

1. Non può assumere la carica di parlamentare ovvero una carica di Governo:

a) chi è titolare di un'attività imprenditoriale che ha rapporti di concessione con amministrazioni pubbliche o il cui esercizio sia sottoposto a controllo sorveglianza o autorizzazione da parte di organi dello Stato;

b) chi è titolare o amministratore di imprese che svolgono attività di qualsiasi natura con un capitale superiore a 5 milioni di euro;

c) chi è titolare maggiore azionista o amministratore di imprese che svolgono con qualsiasi mezzo attività nei settori dell'informazione o della comunicazione.

ART. 4.

(Accertamento dei casi di conflitto di interessi).

1. Le attività di accertamento delle situazioni di conflitto di interessi di cui alla presente legge sono demandate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a seguito del loro accertamento, ne dispone la rimozione.

